Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029" (AC 3174-bis)

Il contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

ALLEGATO PROPOSTE EMENDATIVE

Credito d'imposta esodati 5.0 residuo al 31/12/2026 - interpretazione autentica 2

Correttivo all'art. 1 del D.P.R. 100/98 - razionalizzazione detrazione Iva 3

Conservazione bollette doganali smaterializzate - norma chiarificatrice 5

Reverse charge in edilizia ed edifici - razionalizzazione applicativa 6

Domicilio digitale (pec) amministratori società - semplificazione 12

Canone patrimoniale gestore servizi telefonici - interpretazione autentica 13

Roma, 10 novembre 2026

Credito d'imposta esodati 5.0 residuo al 31/12/2026 – interpretazione autentica

Testo proposta

Dopo l'articolo 37 introdurre l'articolo 37-bis come segue:

La previsione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 27 marzo 2026 n. 28 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026 n. 88 si interpreta nel senso che, nel caso in cui il credito d'imposta non sia completamente utilizzato entro il 31 dicembre 2026, per l'importo residuo rimane ferma l'ordinaria disciplina delle compensazioni con F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel rispetto delle cinque quote annuali previste dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2024.

Motivazioni

La nota vicenda legata agli esodati del credito d'imposta 5.0 ha determinato ritardi nella fase di conferma del credito d'imposta e completamento dell'istruttoria. Molte imprese che hanno avuto conferma ad anno 2026 avanzato non riusciranno ad utilizzare il credito attribuire entro la data del 31/12/2026. La norma, in linea con le ordinarie regole di riporto dei crediti residui, intende chiarire che l'importo residuo potrà essere fruito nei 5 anni successivi secondo le stesse regole previste per i non esodati.

Correttivo all'art. 1 del D.P.R. 100/98 – razionalizzazione detrazione Iva

Testo proposta

Dopo l'articolo 41 introdurre l'articolo 41-bis:

Nell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 sono eliminate, con effetto dal 12 agosto 2026, le parole ", ***fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente"***.

Motivazioni

La proposta emendativa non richiede coperture.

Come evidenzia la relativa relazione illustrativa, con l'articolo 12 del D.Lgs 148 del 7 agosto 2026 (in vigore dal 12 agosto), si è inteso allineare - anche in attuazione delle disposizioni previste dalla legge delega n. 111/2023 della riforma fiscale - la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l'abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima. In tal senso sono stati modificati gli articoli 19 e 25 del DPR 633/72 nonché i corrispondenti art. 56 e 88 del nuovo Testo Unico Iva 2027 (d.Lgs 10/2026). Formalmente il citato decreto non ha però modificato l'articolo 1 del D.P.R. n.100/98 che letteralmente mantiene un'incoerenza che è opportuno eliminare.

L'articolo 7 della citata legge n. 111 dispone infatti affinché *"in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta"* (aspetto recepito con il d.Lgs 148, cit., allungando altresì il termine finale al secondo anno). Come esemplificato nella relazione illustrativa ciò significa che ***"[p]otrà, pertanto, essere superato l'attuale previsione dell'articolo 1, primo comma del DPR n. 100 del 1998****, in base alla quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l'imposta è diventata esigibile ma in quello in cui la fattura è ricevuta"* e che *"l'esercizio della delega consentirà, pertanto, ai contribuenti di detrarre l'IVA indicata sulle fatture d'acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente o nel periodo in cui la relativa imposta è diventata esigibile o in quello in cui la fattura è ricevuta".*

La proposta di modifica emendativa al D.P.R. n. 100/98 rende omogenea la disciplina della detrazione con riferimento a tutte e 12 le liquidazioni mensili dell'anno. Propone infatti l'eliminazione dell'eccezione che, letteralmente, come evidenziato dalla dottrina, non consentirebbe (nonostante le novità di cui sopra) di imputare nella liquidazione di dicembre la

fattura che arriva i primi giorni di gennaio (prima della scadenza della liquidazione) costringendo il contribuente, nel caso di cessazione attività o di cambio regime a doverla esercitare esclusivamente attraverso la dichiarazione annuale (per chi continua l'attività la detrazione è invece ora possibile, grazie al nuovo termine finale biennale, anche in una delle liquidazioni successive, ndr). La relazione al decreto n. 148 precisa infatti che i contribuenti "*laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l'anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione - previa registrazione del documento in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell'anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto (2026)*".

Per effetto delle novità di cui sopra non vi sono, in sostanza, motivazioni per mantenere ancora l'eccezione formalmente presente nel citato DPR n. 100.

Conservazione bollette doganali smaterializzate – norma chiarificatrice

Testo proposta

Dopo l'articolo 41-bis introdurre l'articolo 41-ter:

Nel comma 3 dell'articolo 95 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026 n. 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La documentazione smaterializzata relativa alla dichiarazione d'importazione e di esportazione perfezionata con lo svincolo, si considera conservata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli ai sensi dell'articolo 43, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Motivazioni

Gli operatori sono letteralmente bersagliati da promozioni di servizi che prospettano l'obbligo di adempimenti supplementari in capo alle imprese importatrici ed esportatrici ovvero obblighi di conservazione sostitutiva a norma delle nuove dichiarazioni di importazione ed esportazione smaterializzate; trattasi di procedure a pieno regime rispettivamente da fine 2022 e da fine 2024, gestite con modalità esclusivamente elettroniche attraverso le procedure del sistema telematico doganale nazionale.

L'emendamento, in aderenza al principio *"once only"*, intende chiarire che la dichiarazione perfezionata con lo svincolo doganale si intende regolarmente conservata in modo sostitutivo a cura dall'ADM con superamento dell'obbligo di ulteriore conservazione da parte dell'impresa con giusta, altresì, la possibilità (già attiva e funzionante) di accedere ai documenti attraverso il PUDM ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis dell'articolo 82 del d.Lgs 82/2005 (codice dell'amministrazione finanziaria). A mente di tal ultimo comma 1-bis: "*Se il documento informatico è conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2* (leggasi Pubblica Amministrazione, ndr). *Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi online accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis".*

Reverse charge in edilizia ed edifici – razionalizzazione applicativa

Testo proposta

Dopo l'articolo 41-ter, introdurre l'articolo 41-ter:

Le lettere a) e c) del comma 6 dell'articolo 64 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026 n. 10[1], sono sostituite dalle seguenti:

a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. A prescindere dall'inquadramento giuridico del sub contratto e dal settore di iscrizione anagrafica dei sub contraenti, la disposizione si applica nei casi in cui, per gli interventi effettivamente riconducibili alle attività della sezione F "costruzioni" dei vigenti codici ATECO, vi sia un intervento di manodopera eseguito nel cantiere, a prescindere dal grado di intensità e dal valore[2], tanto se eseguito in rapporto diretto dal sub prestatore quanto se eseguito attraverso ulteriori sub prestatori. La disposizione si applica anche ai cosiddetti noleggi a caldo. Per i contratti di sub fornitura con bassa intensità di manodopera, ovvero nei quali il costo della manodopera è inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi[3], il sub fornitore ha facoltà di non applicare l'inversione contabile;

c) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione o rifacimento e manutenzione degli impianti [~~e di completamento~~][4]~~,~~ *di intonacatura, stuccatura e tinteggiatura, relative ad edifici, a prescindere dall'inquadramento giuridico del contratto e dal settore di iscrizione anagrafica del prestatore, dell'eventuale appaltatore e del committente, nei casi in cui vi sia un intervento di manodopera eseguito nel cantiere relativo all'edificio o afferente l'edificio, a prescindere dal grado di intensità e dal valore, tanto se eseguito in rapporto diretto quanto se eseguito attraverso sub prestatori. La disposizione non si applica agli impianti non serventi l'edificio ma funzionali al ciclo produttivo dell'impresa che utilizza l'edificio né agli impianti fotovoltaici oggetto di accatastamento autonomo in categoria catastale D. Nel caso di unico contratto avente ad oggetto la demolizione e*

[1] Corrispondente, fino al 31/12/2026, all'articolo 17, comma 6 lettere a) e a-ter) del DPR 633/72.

[2] La previsione dell'irrilevanza del grado di intensità di manodopera **è peraltro coerente** con quanto previsto dalla lettera ***a-quinquies*** - come riformulata dall'art. 9 del D.L. 84/2025 - del medesimo articolo 17 comma 6 e riguardante le "*prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati* ~~*caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma*~~*, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica …*".

[3] Il parametro è individuato argomentando in contrariis la definizione di "contratto ad alta intensità di manodopera" di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del d.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti).

[4] Parte da eliminare, *ndr*.

costruzione dell'edificio è possibile non suddividere il trattamento applicando la rivalsa dell'Iva sull'intera prestazione. Per l'individuazione delle citate prestazioni relative agli impianti degli edifici è possibile fare riferimento, infra sezione F "costruzioni" al contenuto dei vigenti codici ATECO del gruppo "Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione edili", avendo comunque riguardo all'unicità dell'impianto posto a servizio dell'edificio, anche se parti di esso sono posizionati all'esterno dello stesso, con esclusione degli impianti di irrigazione, delle piscine e dei parcheggi esterni all'edificio.

Motivazione

La proposta è esclusivamente improntata a finalità di semplificazione interpretativa e non richiede coperture.

La proposta assorbe anche gli ulteriori imbarazzi emersi dalle novità conseguenti la codifica ATECO, a partire da aprile 2025. Anche per questo motivo la disciplina necessità di un aggiornamento.

Da aprile 2025, infatti, sono a tutti gli effetti in vigore i nuovi codici ATECO 2025 con riclassificazioni che richiederebbero un riposizionamento dei chiarimenti di prassi; prassi con cui l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 14 e n. 37/E del 2015) che ha provato a individuare l'ambito applicativo della disciplina della **lettera *a-ter)***[5] dell'articolo 17 comma 6 del DPR 633/72 ma che si è rilevata non completamente adatta a delineare un quadro inequivocabile. Non meno problematica, fin dal 2007, si è rilevata la disciplina della **lettera *a)***[6], per i subappalti in edilizia (sono oltre 30 i documenti – fra circolari e risoluzioni - che la direzione generale dell'Agenzia delle entrate ha emanato all'epoca, spesso con conclusioni contrastanti); la lettera *a)*, dal 2015, assume un ambito applicativo limitato ai casi in cui l'operazione non rientra nella disciplina della lettera a-ter.

Con la proposta si auspicherebbe una **rimodulazione che semplifichi la gestione interpretativa** impostando la norma su **criteri più semplici** in grado di assorbire (mantenendo ferma la finalità) la gran parte delle criticità riscontrate in questi anni.

Filo conduttore

Ferma restando l'esclusione del meccanismo per le mere (sole) cessioni o somministrazioni di beni, il **filo conduttore**, che guida la riformulazione lettera *a)* e della lettera *a-ter)*[7], poggerebbe sulle seguenti direttrici:

Irrilevanza dell'inquadramento giuridico

i. superamento, in primis, delle questioni dipendenti **dall'inquadramento giuridico del rapporto contrattuale** (le modifiche suggerite sancirebbero, in sostanza, l'indifferenza, a questi fini, fra appalto e cessione con prestazione accessoria);

[5] Lettera c) dell'art. 64, comma 6, del D.Lgs 10/2026 (T.U. Iva).
[6] Lettera a) dell'art. 64, comma 6, del D.Lgs 10/2026 (T.U. Iva).
[7] Da considerare poi ai fini delle equivalenti disposizioni contenute nell'articolo 64 del T.U. Iva.

ii. stabilire che il *reverse charge,* a prescindere dal settore di appartenenza del fornitore nonché – nel caso delle ipotesi contemplate nella lettera *a-ter)* – anche dell'eventuale appaltatore del committente, trova **applicazione in tutti i casi in cui vi sia un intervento di manodopera** (i.e. installazione o montaggio), a prescindere dal grado di intensità e dal valore (e quindi senza particolari complicazioni probatorie), eseguito **nel cantiere edile** (subappalti lettera *a)* o **nell'edificio** (prestazioni lettera *a-ter*), sia laddove l'intervento sia eseguito in rapporto diretto dal prestatore (appalto) sia laddove la fornitura sia eseguita dal fabbricante dei suddetti componenti con l'ausilio di uno o più sub prestatori (subappalti). Ai fini della lettera a) la semplificazione varrebbe anche per i contratti di noleggio cosiddetto a caldo; per le subforniture di cui alla lettera a) con intensità di manodopera inferiore al 50% (costo personale sul totale corrispettivo) verrebbe comunque consentito al sub fornitore di disapplicare il *reverse charge* al fine di evitare l'accumulo di crediti Iva (il sub fornitore dovrà in tal caso essere in grado di dimostrare - in caso di verifica – che il costo della manodopera non ha superato il 50% del valore del corrispettivo fatturato);

Rilevanza dell'intervento in cantiere

Derogabilità per interventi *(lettera a)* low labour

iii. superamento espresso (in linea con i prevalenti chiarimenti di prassi dell'Agenzia) degli ATECO anagraficamente adottati dal fornitore (tanto per la disciplina della lettera *a* che della lettera *a-ter*), **avendo invece riguardo** all'oggettiva riconducibilità della fornitura e alla posizione della filiera, ovvero, per la lettera *a)*, alle sub forniture comprensive di manodopera relative ad **immobili e opere di ingegneria** nonché, per la lettera *a-ter)*, per le forniture comprensive di manodopera, ivi individuate, e riguardanti i **soli edifici e i relativi impianti**;

Individuazione effettiva (non necessariamente anagrafica)

iv. mantenimento dell'esclusione dal *reverse charge* per gli impianti non serventi l'edificio, ma funzionali al ciclo produttivo dell'impresa (come opportunamente precisato nella circolare AdE 37/E/2015);

v. esclusione, dalla disciplina della lettera *a-ter)*, dell'inversione contabile per i lavori di completamento degli edifici, al pari di quelli di costruzione, tranne per l'intonacatura, stuccatura e tinteggiatura, rendendo superfluo il ricorso al contenuto dei codici ATECO che viene invece espressamente richiamato solo per la "installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione edili".

Omogeneità del trattamento

Una riscrittura nel senso prospettato **risolverebbe moltissime anomalie** e disparità di trattamenti poco giustificabili. Ne **esemplifichiamo** alcune:

- le sub prestazioni d'opera per l'installazione, in cantiere, di **armature per il calcestruzzo** armato (ATECO 2025 43.41.00; ATECO 2007 43.99.99) funzionano attualmente in *reverse charge*, (articolo 17 comma 6 lettera *a*), solo se rese a favore di un'impresa di costruzioni (codici 41, 42 o 43) ma non anche quanto rese ad imprese di presagomatura dell'acciaio per cemento armato

(ATECO 24.33.03)[8]; con la modifica emendativa il *reverse charge* funzionerebbe anche nel caso in cui la medesima prestazione sia resa su incarico delle citate un'impresa di presagomatura (settore manifatturiero) e da quest'ultime per la fatturazione della fornitura con posa alle impresa di costruzione;

- il reverse (dal 2015) trova invece sempre applicazione per la **posa di infissi** fatturata da un posatore non fabbricante (ATECO 2007 43.32.02) verso qualsiasi impresa (vuoi il falegname appaltatore vuoi il committente principale) in funzione dell'articolo 17 comma 6 lettera *a-ter;* con l'espunzione delle prestazioni di completamento contenuta nella proposta, detta posa troverebbe applicazione solo nel caso di sub prestazioni disciplinate dalla lettera a (esattamente come nel caso delle retro citate armature).

Si osservi che, **per l'effetto di quanto proposto** (punto ii e iii) **entrerebbero in reverse** anche le forniture, purché con manodopera in cantiere, rese in subappalto all'impresa di costruzione (appaltatrice) dei fabbricanti dei manufatti (i.e. **falegname, fabbro, lattoniere, impresa della presagomatura, ecc.**), mentre rimarrebbero escluse (punto iii e v) quelle che i medesimi soggetti dovessero fatturare al committente principale in quanto relative alla costruzione o completamento di edifici e quindi ad operazioni non contemplate dalla lettera a-ter.

Modifiche riferite alla sola lettera a-ter

Lavori di completamento edifici

Con il testo proposto si arricchisce la norma stessa, da una parte, con gli elementi interpretativi tratteggiati dalla prassi dell'Agenzia delle entrate (in continuità quindi con gli stessi) ma si eliminano, dall'altra, aspetti che rimangono difficilmente qualificabili e continuano a generare difformità di comportamenti fra gli operatori. A tal ultimo riguardo si propone di **togliere** dalla lettera *a-ter* **i lavori di completamento** (diversi dall'installazione, rifacimento e manutenzione degli impianti serventi gli edifici), salvo richiamare espressamente i **soli lavori di intonacatura, stuccatura e tinteggiatura** realizzando così, anche se solo in parte, una delle tante promesse secondo cui, una volta a regime la fatturazione elettronica, sarebbe stato possibile ridurre le casistiche applicative del *reverse charge.* Reverse charge che, ricordiamo, rappresenta un meccanismo derogatorio alla regola generale della rivalsa ed è, quindi, per definizione fonte di complessità operativa.

Proprio le attività di completamento – richiamate solo in parte dalla circolare 14/E/2015 (§ 1.4) – sono fonte della **maggior parte dei dubbi e difficoltà interpretative**. Emblematico, peraltro, il fatto che a fronte di una specifica disposizione "speciale" (la lettera *a-ter*, citata) nella circolare citata l'Agenzia sia stata costretta (si immagina non senza imbarazzo) a precisare che il termine "completamento" edifici è stato utilizzato dal legislatore in modo "atecnico" non essendo rinvenibile né nell'art. 3 del TUE (Testo unico edilizia) né nella Direttiva Iva.

[8] Cfr Risoluzione AdE 172/E del 13/7/2007.

Fabbro, lattoniere, falegname

Con il ridimensionamento del testo normativo verrebbero pertanto superati i molti dubbi su casistiche diffuse quali quelle legate ad attività di fabbricazione di lavori di carpenteria (i.e. fabbro, lattoniere, falegname, ecc.) qualificabili tanto come attività manifatturiere (industriali o artigianali) quanto, per la posa, nel settore costruzioni. Con l'espunzione dei lavori di completamento tali forniture risulterebbero pertanto inequivocabilmente escluse dalla lettera a-ter, mentre vi rientrerebbero attraverso la riformulazione della lettera a), per come proposta, nel caso di subforniture e per i casi di sub prestazioni di posa in opera o installazione (i.e. posa di porte, finestre, pavimenti ecc.).

Impianti serventi gli edifici; superamento sopravvenute incoerenze circ.14

Con la prospettata riscrittura della lettera a-ter (a differenza della lettera a) verrebbe operato un espresso richiamo interpretativo ai **codici ATECO vigenti** (oggi ATECO 2025) **esclusivamente per il gruppo** delle *"Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione edili"* (ovvero **gruppo 43.2**), risolvendo gli imbarazzi sorti nel 2025 a seguito delle modifiche intervenute sulla codifica ATECO. L'**elenco** contenuto nella citata **circolare 14/E/2015** dell'AdE - che **richiama solo alcuni dei codici ATECO versione 2007** - è infatti divenuto indubbiamente incoerente con le nuove codifiche. Senza un intervento normativo (o interpretavo di prassi che, però, sarebbe difficilmente giustificabile senza un adeguamento normativo) per gli operatori non è infatti possibile prendere a riferimento le nuove codifiche 2025 né cogliere le (in alcuni casi) migliori precisazioni ivi contenute, pena arrivare a **paradossali ed imbarazzanti conclusioni** secondo cui, ad esempio, dal 2025 l'idraulico rimarrebbe in *reverse charge* solo per la realizzazione di impianti geotermici (il codice 43.22.01 richiamato nella citata circolare AdE, se analizzato nella versione ATECO 2025, contempla, infatti, solo tale tipologie di impianti ricodificando gli altri impianti in nuovi codici non richiamati, poiché all'epoca non esistevano, nella citata circolare 14/E/2015).

Riformulazioni / ricodificazione 2025 ← 43.22 Codici impiantisti «idraulici»

ATECO 2025		ATECO 2022 (e 2007)		CONTENUTO_COMUNE_ITALIANO
43.22.01	Installazione di impianti geotermici	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	- installazione, riparazione e manutenzione di impianti geotermici
43.22.02	Installazione di impianti di depurazione per piscine	43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)	il contenuto della sottocategoria di ATECO 2025 è interamente coperto dalla corrispondente sottocategoria di ATECO 2022 e viceversa
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento di incendi	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)	il contenuto della sottocategoria di ATECO 2025 è interamente coperto dalla corrispondente sottocategoria di ATECO 2022 e viceversa
43.22.04	Installazione di impianti di irrigazione per giardini	43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)	il contenuto della sottocategoria di ATECO 2025 è interamente coperto dalla corrispondente sottocategoria di ATECO 2022 e viceversa
43.22.05 ?	Installazione di altri impianti termo-idraulici	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	- installazione, riparazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari
43.22.06 ?	Installazione di impianti per la distribuzione del gas	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)	il contenuto della sottocategoria di ATECO 2025 è interamente coperto dalla corrispondente sottocategoria di ATECO 2022 e viceversa
43.22.07 ?	Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione	- installazione, riparazione e manutenzione di: • sistemi di riscaldamento, ad esempio pompe di calore e collettori solari termici • caldaie, torri di raffreddamento • impianti e condotti di ventilazione e di condizionamento dell'aria - installazione di condotti
43.22.07	Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria	43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.	- costruzione o installazione di stufe in muratura

La proposta introdurrebbe nel testo normativo anche le precisazioni di prassi (circolari 14 e 37/E, cit.) secondo cui sono **esclusi** gli **impianti di irrigazione**, delle **piscine** e dei **parcheggi esterni all'edificio** mentre vanno considerati nella loro unicità gli impianti serventi l'edificio anche se parti di esso sono posizionati all'esterno dello stesso. Discorso analogo per il richiamo dell'esclusione dal *reverse charge* della lettera *a-ter* anche per le **centrali fotovoltaiche** (a prescindere che siano collocate sul lastrico solare o su altre aree pertinenziali dell'edificio) laddove oggetto di autonomo accatastamento D/1 o D/10 (circolare 37/E, cit.).

Demolizione e ricostruzione edificio

Non risulterebbe invece necessario operare richiami agli ATECO per l'individuazione delle prestazioni di **pulizia** e di **demolizione** degli edifici, salvo, per quest'ultimi, riportare nella norma la precisazione di prassi (circ. 37/E, cit.) secondo cui in caso di unico contratto avente ad oggetto la demolizione e la (ri)costruzione dell'edificio è possibile non suddividere il trattamento applicando la rivalsa dell'Iva sull'intera prestazione. Ci si riferisce, come premesso, alla disciplina della lettera *a-ter* perché nel caso di subappalti ai sensi della lettera a) il *reverse charge* rimane ineludibile per tutti i subappalti riconducibili alla sezione F (costruzioni) degli Ateco.

Domicilio digitale (pec) amministratori società - semplificazione

Testo proposta

Dopo l'articolo 87, introdurre l'articolo 87-bis:

All'articolo 13, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, la parola "non" è soppressa.

Motivazioni

L'emendamento introduce la possibilità per l'amministratore della società di decidere di eleggere il proprio domicilio digitale presso lo stesso domicilio digitale della società amministrata e dichiarato al Registro delle Imprese.

La proposta interviene sulla modifica introdotta dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 che vieta, invece, agli amministratori delle società di eleggere un domicilio digitale coincidente con quello dell'impresa amministrata. Tale previsione, oltre a non produrre alcun beneficio in termini di trasparenza, tracciabilità o sicurezza delle comunicazioni digitali, determina un aggravio procedurale e gestionale che incide in modo significativo soprattutto sulle micro e piccole imprese.

Tale divieto si pone peraltro in contrasto con i principi generali dell'ordinamento.

L'elezione di un "domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari" è, infatti, espressamente prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 3-bis, comma 4-quinquies, D.Lgs. 82/2005), così come la libertà di domicilio ex art. 47 c.c. ha storicamente caratterizzato le pratiche del Registro delle imprese, consentendo agli amministratori di eleggere domicilio presso la sede sociale anziché presso la propria residenza.

La disposizione in esame determina una dicotomia che non appare coerente sul piano sistematico e limita la libertà di elezione del domicilio.

Canone patrimoniale gestore servizi telefonici – interpretazione autentica

Testo proposta 1

Dopo l'articolo 14, introdurre l'articolo 14-bis:

(norma di interpretazione autentica in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria relativo alle occupazioni permanenti del territorio comunale da parte di soggetti diversi dal titolare della concessione)

1. All'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera a), del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di vendita del bene» sono aggiunte le parole «o di fornitura del servizio»;

b) la parola: «distribuito» è eliminata;

c) dopo le parole: «da parte delle società di vendita» sono aggiunte le parole «o di fornitura»;

d) dopo le parole: «delle predette società di vendita» sono aggiunte le parole «o di fornitura».

Testo proposta 2 (in alternativa alla proposta 1)

Dopo l'articolo 14-quater, introdurre l'articolo 14-quinquies:

(norma di interpretazione autentica in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria relativo alle occupazioni permanenti del territorio comunale)

1. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto a ciascun ente nella misura minima fissa di euro 800,00 esclusivamente da parte dei soggetti titolari dell'atto di concessione. Per i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, il canone è dovuto in misura pari al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria, senza l'applicazione dell'importo minimo.

Motivazioni

Il contesto di riferimento e le finalità dell'intervento.

Le proposte di emendamento sono volte a superare le criticità emerse a seguito della sentenza della Corte di cassazione 28 aprile 2026, n. 11479, relativamente all'asserita debenza, da parte degli operatori del settore delle telecomunicazioni che operano senza infrastrutture proprie, del «*canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*» di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito solo Canone).

L'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019 stabilisce che l'anzidetto tributo è dovuto anche per le «*occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete*»

e che, in tali fattispecie, il Canone è dovuto sia dal «*soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico*» sia «*dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione*». Per quanto riguarda l'ammontare del Canone dovuto in siffatte ipotesi, la medesima disposizione precisa (i) che il tributo dovuto va determinato «*sulla base del numero delle rispettive utenze*» moltiplicate per una tariffa forfetaria di euro 1,50, per i Comuni fino a 20 mila abitanti, e di euro 1,00, per i Comuni con più di 20 mila abitanti, e (ii) che «*in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800*».

La disposizione sin qui commentata è stata oggetto di interpretazione autentica, per quanto riguarda il relativo ambito di applicazione, da parte dell'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale stabilisce che «*il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; b)* […]».

In altre parole, la norma di interpretazione autentica ha chiarito che, nelle ipotesi in cui sussiste una netta separazione legislativa, regolamentare o contrattuale tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di fornitura di ciò che viene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse, il Canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare della rete.

Le ragioni dell'intervento interpretativo del 2021 si rinvengono nella relazione tecnica che ha accompagnato il maxi-emendamento con il quale, in sede di conversione del decreto legge n. 146 del 2021, è stato introdotto, all'articolo 5, il comma 14-*quinquies* più sopra riportato[9].

In particolare, le ragioni consistono nella volontà di arginare:

- relativamente al settore delle telecomunicazioni, la condotta di «alcuni Comuni che hanno previsto l'obbligo di pagamento del canone sia in capo al soggetto titolare della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, sia in capo ai soggetti reseller, realizzando così un duplice prelievo ingiustificato, posto che deve essere il soggetto concessionario, per quanto sopra precisato, ad assolvere al pagamento del canone sulla base del numero di utenti, che conosce e che controlla e gestisce dal punto di vista tecnico ed operativo, commercializzati dagli operatori reseller»;
- relativamente al settore del gas e dell'energia, la condotta di «alcuni comuni che hanno previsto, anche per i settori del gas e dell'energia elettrica, l'obbligo di pagamento del canone sia in capo

[9] Cfr. Atto del Senato A.S. 2426. Del contenuto di tale relazione tecnica, per quanto qui di interesse, di dà conto alle pagine da 39 a 41 della verifica delle quantificazioni Atto della Camera A.C. 3395.

al soggetto titolare della concessione per l'occupazione del suolo pubblico sia in capo alle imprese di somministrazione realizzando, così, un duplice prelievo ingiustificato, posto che il soggetto concessionario assolve già al pagamento dello stesso canone sulla base del numero di utenti comunicato dalle imprese di somministrazione».

L'intervento normativo è riuscito nell'intento di porre fine alla pretesa avanzata dai Comuni nei confronti delle imprese di somministrazione di gas ed energia elettrica, ma altrettanto non può dirsi per quanto riguarda gli operatori del settore delle telecomunicazioni cc.dd. *resellers*, cioè, a dire, gli operatori che riescono a erogare i servizi di connettività agli utenti finali senza disporre del possesso, giuridico o di fatto, dell'infrastruttura situata sul territorio comunale.

Infatti, la Corte di cassazione, nella sentenza 28 aprile 2026, n. 11479, ha ritenuto di non poter applicare la disposizione di interpretazione autentica di cui si è detto anche alle imprese attive nel settore delle telecomunicazioni, in quanto, secondo la tesi dei Giudici, il fatto che l'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto legge n. 146 del 2021 utilizzi la locuzione «*contratto di vendita del bene*» esclude la possibilità di applicare il chiarimento interpretativo alle fattispecie in cui è riscontrabile non una cessione di beni, bensì una prestazione di servizi, come avviene, per appunto, nel settore delle telecomunicazioni[10].

La sentenza della Corte di cassazione, avallando l'approccio delle amministrazioni comunali (già stigmatizzato dal legislatore che aveva adottato la precedente norma di interpretazione autentica), ha provocato l'effetto di dare ulteriore impulso all'attivismo di queste ultime.

Negli ultimi mesi, infatti, molti operatori del settore delle telecomunicazioni, ancorché riconducibili alla categoria dei cc.dd. *resellers*, sono stati destinatari di atti impositivi con cui i vari Comuni nei quali risultano ubicati i relativi clienti accertano la debenza del Canone, maggiorato di sanzioni e interessi.

Se tale condotta dovesse proseguire, le conseguenze sarebbero devastanti per l'intero settore. Secondo le stime dell'Associazione italiana Internet provider (AIIP), un operatore che vende connettività sull'intero territorio nazionale, pur non possedendo un solo metro di cavo nel sottosuolo, dovrebbe corrispondere circa euro 950,36 (trattasi dell'importo minimo, rivalutato al 2026, dovuto a prescindere dal numero di utenti serviti nel singolo Comune) a ciascuno dei 7.894 Comuni italiani, per un totale di oltre 7,5 milioni di euro l'anno: un onere insostenibile che finirebbe per porre fuori mercato la quasi totalità degli operatori (e, quindi, porre a rischio migliaia di posti di lavoro).

[10] Nel paragrafo 1.4.3. della citata sentenza si legge che «la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/21 (irrilevante è la circostanza che essa venga più volte indicata, nel ricorso, come "art. 5, comma 4-quinquies": vale infatti il principio *jura novit curia*) non riguarda la fattispecie oggi all'esame di questa Corte. Tale norma stabilisce che non debbano ritenersi "utilizzatori mediati" - e quindi non siano soggetti al pagamento del CUP - coloro i quali: a) non siano proprietari dell'infrastruttura che occupa il suolo pubblico; b) siano "titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale". L'espressione utilizzata dal legislatore, sebbene atecnica (di un contratto si può essere contraente o beneficiario, ma non "titolare") non consente tuttavia dubbi sul fatto che l'esenzione operi a favore di chi "venda beni": ovvero stipuli contratti rientranti nel *genus* di cui all'art. 1470 c.c. ma d'un gestore di servizi telefonici non può dirsi che "venda beni" agli utenti finali, quanto piuttosto che eroghi un servizio. Nell'erogazione del servizio telefonico manca, infatti, il primo e più tipico elemento della vendita: il trasferimento della proprietà».

Vanno, poi, considerati gli effetti negativi di tutto ciò sul sistema della giustizia tributaria. Infatti, per quanto la pretesa dei Comuni tragga origine dalla pronuncia della Corte di cassazione più sopra richiamata, essa presenta, sul piano giuridico, non trascurabili margini di cedevolezza. Ne deriverà, pertanto, un contenzioso massivo e seriale, con il conseguente sovraccarico delle Corti di giustizia tributaria, l'allungamento dei tempi di definizione delle controversie e un notevole dispendio di risorse pubbliche e private, anche per le stesse amministrazioni locali, esposte al rischio di condanna alle spese e di restituzione di somme già incassate e iscritte in bilancio.

Di qui l'urgenza di un intervento normativo chiarificatore (in tal senso si muove la prima proposta), o, comunque, risolutore (in tal senso si muove la seconda proposta, alternativa alla prima).

Illustrazione del contenuto della prima proposta di emendamento.

La prima proposta di emendamento intende porre rimedio alla problematica colmando le lacune terminologiche che, ad avviso della Corte di cassazione (cfr. la citata sentenza n. 11479 del 2026), impediscono di applicare la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto legge n. 146 del 2021 (che, lo si ricorda, ha chiarito che nelle ipotesi in cui sussiste una separazione tra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del «*contratto di vendita*» del «*bene distribuito*» per il tramite delle infrastrutture stesse, il Canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare della rete) anche agli operatori del settore delle telecomunicazioni.

In particolare, la disposizione modificativa interviene sulla norma interpretativa di cui si è detto (i) aggiungendo le parole «*o di fornitura del servizio*» dopo le parole «*di vendita del bene*» e (ii) adottando tutte le modifiche formali che, per esigenze di coordinamento, ne conseguono[11], in modo tale da chiarire che, laddove sia riscontrabile una separazione tra il titolare dell'infrastruttura e il soggetto che intrattiene il rapporto commerciale con la clientela finale, il Canone resta dovuto unicamente dal titolare della concessione a prescindere dal fatto che ci si trovi di fronte a una fornitura di beni o servizi.

Di seguito, per completezza, si riportano a confronto le due versioni della disposizione che ci si propone di modificare:

Articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto legge n. 146 del 2021, attualmente in vigore	Articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto legge n. 146 del 2021, *post*-emendamento
Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti	Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi,

[11] In particolare, per esigenze di coordinamento occorre:
- eliminare la parola «*distribuito*»;
- aggiungere alle parole «*da parte della società di vendita*» le parole «*o di fornitura*»;
- aggiungere alle parole «*delle predette società di vendita*» le parole «*o di fornitura*».

normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita; b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.	regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene **o di fornitura del servizio** alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita **o di fornitura**, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita **o di fornitura**; b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Si evidenzia che, a seguito delle modifiche oggetto della proposta di emendamento:

- l'ambito applicativo dell'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto legge n. 146 del 2021 risulterebbe, senza più margine di incertezza interpretativa, in linea con gli intendimenti sottesi all'originaria adozione della medesima disposizione, che, come si è visto, erano quelli di arginare le contestazioni mosse sia nel settore del gas e dell'energia, sia nel settore delle telecomunicazioni;
- verrebbe posto rimedio a un *vulnus* di costituzionalità che inficia il quadro di riferimento attualmente in vigore, per come questo è stato interpretato dalla Corte di cassazione: è infatti del tutto irragionevole, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione, che siano trattate diversamente le imprese che forniscono gas o energia servendosi dell'infrastruttura altrui da quelle che si servono dell'infrastruttura altrui per fornire servizi di accesso a *internet* e, più in generale, servizi di connettività.

Illustrazione del contenuto della seconda proposta di emendamento, alternativa alla prima.

La seconda proposta di emendamento, da intendersi come alternativa alla prima, intende porre rimedio agli effetti distorsivi sul settore delle telecomunicazioni di cui si è fatto cenno mantenendo ferma l'interpretazione della Corte di cassazione, cioè, a dire, senza escludere gli operatori cc.dd. *resellers* dal perimetro applicativo del tributo.

In tale prospettiva, va ricordato che le problematiche in capo a questi ultimi derivano, più che dalla debenza del Canone in sé, dall'attuale modalità di quantificazione del prelievo dovuto dal soggetto passivo a ciascun Comune.

L'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019 prevede infatti che il Canone è dovuto in misura pari al numero di utenze moltiplicato per un coefficiente unitario di euro 1,50 (Comuni con numero di abitanti fino a 20 mila) o di euro 1,00 (Comuni con più di 20 mila abitanti), ma, in ogni caso (*i.e.*: a prescindere dal numero di utenze servite dal soggetto passivo nel singolo Comune), con l'applicazione di un minimo di euro 800,00 (importo, quest'ultimo, da rivalutarsi per le annualità successive al 2021 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per adeguarlo all'inflazione[12]).

L'attuale assetto deriva dal mancato adeguamento della modalità di quantificazione del Canone a seguito dell'estensione del suo ambito applicativo anche ai soggetti diversi dai concessionari.

Nella versione originaria dell'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019, infatti, per le «*occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità*» il tributo era dovuto esclusivamente «*dal soggetto titolare dell'atto di concessione*», ed era determinato in funzione del numero effettivo di utenze con l'applicazione dell'importo minimo annuo in ogni caso (euro 800,00, soggetti a rivalutazione). In tale scenario, la previsione di un importo minimo era ragionevole, in quanto è verosimile assumere che il concessionario, disponendo della titolarità della rete, ritragga dall'occupazione del suolo pubblico un'utilità economica tale da rendere sostenibile l'onere di euro 800,00 in ciascun Comune.

Con l'articolo 1, comma 848, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il legislatore ha esteso il novero dei soggetti passivi del canone ricomprendendovi anche i «*soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione*», senza, tuttavia, specificare alcunché con riferimento alla modalità di quantificazione del tributo dovuto da questi ultimi.

Da ciò consegue la possibilità di sostenere che, quand'anche un operatore del settore delle telecomunicazioni serva, in uno specifico Comune, un solo cliente, sia comunque tenuto al pagamento di un tributo annuo che, per il 2026, ammonta a euro 950,36.

Trattasi, con evidenza, di un importo del tutto sproporzionato rispetto ai ricavi effettivamente conseguibili da parte dell'operatore destinatario del prelievo, che rischia di porsi in contrasto con la libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Infatti, esso si traduce, di fatto, in una preclusione a operare nel mercato per gli operatori di minori dimensioni, i quali, servendo in molti Comuni un numero esiguo di utenti, sarebbero indotti ad abbandonare le aree meno redditizie o a cessare l'attività.

Il tutto con significativi dubbi sul piano della compatibilità di un prelievo così strutturato anche con il diritto dell'Unione europea, il quale salvaguarda le libertà economiche sia in generale sia con specifico riferimento al settore delle telecomunicazioni [cfr. il Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018].

[12] Per l'anno 2022, l'importo minimo diventa di euro 830,40, per il 2023, di euro 924,24, per il 2024, di euro 929,79, per il 2025, di euro 940,02, per il 2026, di euro 950,36.

In considerazione di ciò, l'emendamento si propone di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019, chiarendo che la debenza di un Canone di importo minimo e indipendente dal numero di utenze vale esclusivamente per i soggetti titolari dell'infrastruttura, e, quindi, non per gli operatori che forniscono ai propri clienti dei servizi sul territorio senza disporre di alcuna concessione.
In forza della disposizione proposta, che, in considerazione della sua natura interpretativa, avrebbe efficacia retroattiva (e sarebbe, quindi, tale da porre rimedio alle criticità riscontrate anche per le annualità pregresse), il Canone di importo minimo resterebbe dovuto dai soli titolari delle infrastrutture, mentre gli operatori privi di concessione sarebbero tenuti a corrispondere un importo commisurato esclusivamente al numero di utenze servite in ciascun Comune. Ne deriverebbe il ripristino della proporzionalità del prelievo rispetto ai ricavi effettivamente conseguibili e la salvaguardia della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, senza incidere sul Canone dovuto dai concessionari delle infrastrutture.

Profili finanziari

Con riferimento alla prima proposta di emendamento, non può escludersi una limitata flessione del gettito, circoscritta alle pretese che taluni Comuni hanno avanzato o potrebbero avanzare nei confronti degli operatori privi di concessione che offrono servizi invece che vendere beni. Si tratta, tuttavia, di un effetto controbilanciato dal fatto che le somme oggi pretese dai Comuni nei confronti degli operatori privi di concessione che offrono servizi sono, per lo più, oggetto di contestazione, e hanno quindi un'esigibilità incerta, anche in ragione dei margini di cedevolezza giuridica della pretesa. Inoltre, grazie al chiarimento verrebbe meno il rischio di un contenzioso massivo, con effetti positivi in termini di riduzione dei costi di gestione, di minore esposizione a condanne alle spese e a restituzioni di somme già iscritte in bilancio.
Anche per quanto riguarda la seconda proposta di emendamento non può escludersi una riduzione del gettito, in considerazione del minore importo che alcuni Comuni potrebbero incassare dagli operatori privi di concessione, i quali sarebbero tenuti al versamento di un importo commisurato alle sole utenze servite, senza l'applicazione del minimo annuo (euro 950,36 per il 2026). Si tratta, tuttavia, di un effetto che va ridimensionato, quanto alla sua portata concreta, in considerazione del fatto che, allo stato, gli operatori privi di concessione rifiutano in modo pressoché generalizzato di corrispondere il minimo annuo, anche perché il pagamento in un solo Comune li esporrebbe all'obbligo di versarlo in tutti i Comuni in cui prestano i propri servizi. Parametrando, invece, il tributo alle sole utenze servite, e dunque all'effettiva utilità che gli operatori ritraggono dalla loro presenza sul territorio, è ragionevole ritenere che gli stessi sarebbero più propensi a un adempimento spontaneo, con possibile emersione di base imponibile oggi non riscossa e riduzione del contenzioso. Resterebbe, inoltre, invariato il Canone dovuto dai concessionari delle infrastrutture.
Per la quantificazione si rinvia alla relazione tecnica[13].

[13] Cfr. nota 9.